

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
294ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE REFERENTE

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Avverte inoltre che sono stati presentati 132 emendamenti e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che l'emendamento 2.0.1 è stato ritirato. Il relatore ha presentato l'emendamento 9.100, interamente sostitutivo dell'articolo 9, pubblicato in allegato.

Propone di fissare per le ore 10 di giovedì 11 novembre il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del relatore.

La Commissione conviene.

Omissis

La seduta termina alle ore 20,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 2409

G/2409/1/1

Riccardi, Calderoli, Pirovano, Grassi

Il Senato, esaminato il disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n.139", premesso che:

il provvedimento in esame modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

considerato che l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;

l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

· al comma 1, rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

· al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

· al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

· al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1;

occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

considerato che:

il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);

alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il Fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;

200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

Quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19.

La dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021.

Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:

una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata *ex lege* al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

Da ultimo, l'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Contestualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;

impegna il Governo:

a stabilire che l'articolo 38 del decreto-legge in argomento venga interpretato nel senso che i contributi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 38 del D.L. 41/2021 possono essere erogati, nel rispetto della disciplina UE in tema di aiuti di Stato, al medesimo soggetto sia dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia dal Ministero del turismo, purché non siano impiegati per soddisfare le medesime esigenze ed indennizzare le stesse perdite subite dagli operatori economici a causa della pandemia da Covid-19.

G/2409/2/1
Perosino, Anastasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali,

premessi che

le evidenze scientifiche confermano che negli ambienti al chiuso la maggior parte dei contagi covid avvengono per effetto aerosol;

ciò significa che in tutti i luoghi al chiuso aperti al pubblico ove è prevista la presenza di persone per diverse ore, aumenta il rischio contagio anche allorquando vengono rispettate le misure di distanziamento e utilizzando i dispositivi di protezione individuali;

un'adeguata purificazione dell'aria può ridurre sensibilmente la possibilità d'infezione dai virus, tra cui il Sars-Cov2, nonché l'incidenza di malattie respiratorie, cardiovascolari, ictus, allergie, ecc.;

altri Paesi europei, come la Germania, stanno investendo in queste tecnologie per ridurre la diffusione dei contagi e tenere aperte scuole, le attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e dello sport;

da ultimo, il Parlamento europeo in una Risoluzione adottata nel marzo 2021, così come nell'ambito del Zero Pollution Action Plan del maggio 2021, ha sottolineato che, soprattutto a seguito della pandemia, è necessario tenere in debita considerazione gli effetti sulla salute causati dall'inquinamento atmosferico negli spazi interni, esortando la Commissione europea ad analizzare in maniera accurata le conseguenze dell'inquinamento dell'aria che respiriamo negli spazi indoor ed a valutare adeguati percorsi legislativi entro il 2023;

tenuto conto che

l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), del provvedimento in esame prescrive per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d'aria;

soltanto gli impianti HVAC di ultima generazione sono in grado di garantire un funzionamento senza ricircolo d'aria, pertanto ad oggi la maggior parte delle suddette attività imprenditoriali si trovano a dovere adeguare gli impianti oppure a non esercitare la loro attività d'impresa;

da quanto sopra esposto, è evidente che il problema della trasmissione del virus causato da una non adeguata aerazione degli spazi interni, non coinvolge soltanto le discoteche e le sale da ballo;

l'aumento del tasso di positività e l'avvio della vaccinazione per la terza dose e dosi addizionali, sono fattori che espongono il Paese al rischio di nuove restrizioni nei prossimi mesi;

impegna il Governo

ad avviare uno studio accurato, nell'ambito delle competenze del Ministero della Salute, per individuare i sistemi di purificazioni dell'aria in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus Sars-Cov2, al fine di:

a) mettere in sicurezza i locali pubblici, avendo particolare riguardo agli ospedali, RSA e scuole,

b) in zona gialla, di consentire alle attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e sportive che si svolgono al chiuso, che adeguano i propri locali con sistemi di purificazione dell'aria secondo i parametri che saranno definiti dal Ministero della Salute, di mantenere una capienza superiore alla normativa vigente e fino a capienza massima autorizzata,

c) di prevedere, in un'ottica di contenimento dei contagi e prevenzione sanitaria, delle risorse economiche per sostenere le categorie imprenditoriali a mettere in sicurezza gli spazi al chiuso aperti al pubblico ove svolgono la loro attività, con adeguati impianti di purificazione in grado di abbattere sensibilmente l'inquinamento dell'aria interno.

G/2409/3/1

Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cd. «D.L. Sostegni-bis», è stato inserito l'articolo 7-bis, comma 3, il quale prevede che, presso il Ministero del turismo, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast,

premessi che:

l'articolo 7-bis, comma 3, del suindicato decreto-legge prevede altresì che i criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 7-bis, comma 3, non siano ricompresi esclusivamente i bed & breakfast bensì tutte le strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale, tra le quali, a titolo di esempio, le case per ferie, i centri soggiorno studi, le foresterie per turisti, i rifugi, e così via;

considerato che:

qualora così non fosse, appare assai difficile, se non impossibile, la predisposizione, da parte del Ministero del turismo, del decreto che ne fissi i criteri di riparto e che tenga conto che il ristoro è per tutti qualora la struttura sia munita di codice identificativo regionale e, in caso contrario, è esclusivo per i bed & breakfast, identificati mediante autocertificazione in merito all'attività svolta;

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 7-bis, comma 3, del D.L. n. 73 del 2021, al fine di erogare i contributi, stanziati per l'anno 2021, a tutte le strutture ricettive a carattere non alberghiere e non solo ai bed & breakfast.

Art. 1

1.1

Grimani, Sbröllini

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «1», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico» con le seguenti: «In zona gialla per gli spettacoli aperti al pubblico» e sopprimere le parole «sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «al 50 per cento» con le seguenti: «all'80 per cento».*

1.2

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», primo periodo, sopprimere le parole da ", e l'accesso" fino alla fine del periodo.

1.4

Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», dopo il secondo periodo inserire il seguente:

«In caso di spettacoli in locali o spazi al chiuso, in cui il pubblico accede, anche solo in parte, senza posti a sedere assegnati, la capienza consentita è pari a quella massima

autorizzata e l'accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.»

1.3

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», terzo periodo, sopprimere le parole da "l'accesso" fino a "comma 2, e".

1.5

[Rampi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», sostituire il quinto periodo con il seguente:

«Per gli spettacoli di grandi dimensioni all'aperto quando il pubblico vi accede con posti in piedi senza limiti massimi di capienza precedentemente autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.»

1.6

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.

1.7

[Perosino](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

al punto 2), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «E' fatto obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsto dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.»;

conseguentemente, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-ter. In zona gialla, nei locali al chiuso ove si svolgono le attività di cui al comma 1, comma 1-bis e comma 2, nonché le attività descritte all'articolo 4 del suddetto articolo, deve essere garantita la presenza di impianti di purificazione dell'aria o sistemi di filtrazione ad elevata efficienza. Con decreto del Ministero della Salute, sono adottate le specifiche tecniche necessarie ad identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle nocive e del virus Sars-Cov2.»

1.8

[Perosino](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo le parole «ricircolo dell'aria», inserire le seguenti: «oppure di impianti di purificazione dell'aria o sistemi di filtrazione ad elevata efficienza, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus Sars-Cov2».

1.9

[Grimani, Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-ter. In zona bianca, per lo svolgimento delle attività didattiche teatrali in orario curriculare, comprese le recite scolastiche, si applicano le medesime disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

1.10

Grimani, Sbrollini

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente:

«1-ter. In zona bianca, al fine di permettere l'accesso e lo svolgimento delle attività culturali, sono abrogate le misure relative al distanziamento interpersonale relativamente alle attività di formazione svolte all'interno delle scuole di danza».

1.11

Sbrollini, Grimani

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «2», sostituire il terzo periodo con il seguente: «In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata all'aperto e al 70 per cento al chiuso.»

1.12

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «2», terzo periodo, sopprimere le parole da «l'accesso» fino a «comma 2, e».

1.13

Angrisani, Granato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

"3-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. A partire dal 1° dicembre 2021, sull'intero territorio nazionale cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il mantenimento della distanza interpersonale, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.».

1.14

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole «e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2».

1.15

Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di favorire la ripresa economica del settore delle sale da ballo e delle discoteche, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la densità massima di affollamento consentita nelle sale da ballo e discoteche è stabilita nella misura di 2 persone al metro quadrato.»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi 1 e 2».

1.16

Perosino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

1. In zona gialla, i locali al chiuso ove si svolgono le attività descritte nel presente decreto-legge che garantiscono la presenza di impianti di purificazione dell'aria o sistemi di filtrazione

ad elevata efficienza, possono mantenere la capienza superiore al 50 per cento e fino a capienza massima autorizzata. Con decreto del Ministero della salute, sono adottate le specifiche tecniche necessarie ad identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus Sars-Cov2, nonché le disposizioni relative alle capienze e al numero di spettatori consentiti per ogni tipologia di attività."

1.17

[De Petris, Ruotolo](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il punto n. 22 dell'allegato n. 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 2 marzo 2021 è abrogato.

2-ter. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, comprese le *matinée* scolastiche in orario curriculare, in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche.»

1.0.1

[Ferrara, Croatti, Mantovani, Donno, De Lucia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori)

1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «jazz, balletto,» sono inserite le seguenti: «le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari».

1.0.2

[Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Impianti nei comprensori sciistici)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Dall'8 dicembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con l'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per l'accesso agli impianti e il loro utilizzo."»

Art. 2

2.0.2

[Vono, Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. In zona bianca, la capienza consentita con riguardo ai mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché al trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è pari a quella massima autorizzata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.0.3

Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. In zona bianca, la capienza consentita con riguardo ai mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché al trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è pari a quella massima autorizzata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.0.4

Di Girolamo, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.».

2.0.5

Pergreffi, Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Grassi, Riccardi, Calderoli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.6

Mallegni, Vitali, Pagano, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.7

Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.».

2.0.8

Conzatti, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.».

2.0.9

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure relative agli spostamenti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1-*ter*. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."»

2.0.10

Mautone, Romano, Castellone, Pirro, Croatti, Mantovani, Perilli, Garruti, Santangelo, Toninelli, Donno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni educative e scolastiche)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente:

"c-bis) la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87."»

2.0.11

[Mautone](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Croatti](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di dodici anni)

1. Fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del prezzo calmierato previsto nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è applicato anche ai minori di dodici anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.12

[Boldrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga della validità della certificazione verde Covid-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La validità della certificazione verde Covid-19 può essere prorogata, al termine della sua durata, in presenza di un risultato positivo di un test sierologico che rilevi la presenza di anticorpi neutralizzanti. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo."»

Art. 3

3.1

[Vono](#), [Grimani](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini di cui ai commi 4 e 5, i datori di lavoro gestori di pubblici servizi essenziali di trasporto sono autorizzati al trattamento, alla raccolta e alla conservazione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dei dati necessari per la programmazione dei servizi minimi garantiti ai sensi della legge 146/1990. A tale scopo i lavoratori dipendenti dei medesimi datori di lavoro sono obbligati a comunicare

preventivamente, secondo modalità e tempistiche definite dal datore di lavoro, il possesso o meno della certificazione verde Covid-19 e la relativa scadenza"».

3.2

Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santa ngelo, Toninelli, Donno

Al comma 1, capoverso «Art. 9-octies», comma 1, sostituire le parole: «a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies» con le seguenti: «a comunicare la propria disponibilità lavorativa in presenza per un determinato periodo».

3.3

Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso "Art. 9-octies", comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "comunque non superiore a cinque giorni, ferma restando la facoltà del lavoratore di anticiparle ulteriormente".

3.4

Faraone, Grimani

Al comma 1, capoverso «Art. 9-octies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non inferiore alle 72 ore».

3.5

Pirro, Mantovani, Donno

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, equiparati ai lavoratori ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»»

3.0.1

Boldrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Prezzo calmierato dei test antigenici rapidi per i minori di anni dodici)

1. Al fine di consentire la regolare frequenza scolastica dei minori di anni dodici, le disposizioni sul prezzo calmierato dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, si applicano anche ai suddetti minori.»

3.0.2

Pirro, Mantovani, Donno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Tamponi calmierati per studenti impegnati nel Pcto)

1. Agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, equiparati ai lavoratori ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è assicurata l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul fondo di cui all' articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»

3.0.3

Ricciardi, Mautone, Pirro, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi)

1. È garantita l'esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, forniti di certificazione verde per aver effettuato almeno una dose di vaccino, dopo aver manifestato sintomi compatibili con quelli derivanti dal virus SARS-CoV-2 o dopo essere stati a contatto con un soggetto positivo, devono obbligatoriamente eseguirli per escludere o confermare l'infezione da Covid-19 e, successivamente, per riprendere l'attività lavorativa.

2. È parimenti gratuita l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, per coloro i quali, anche sprovvisti di certificazione verde, devono obbligatoriamente eseguirli per escludere o confermare l'infezione da Covid-19 e, successivamente, per riprendere l'attività di formazione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.4

Manca, Boldrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502, primo periodo, le parole: "non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "non si trovi in posizione di quiescenza".

2. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano stati collocati a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età".»

3.0.5

Boldrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2)

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

3.0.6

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Attività dei servizi di ristorazione)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Dall'8 dicembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."»

Art. 4

4.0.1

Cucca, Grimani, Alessandrini, Boldrini, Bonifazi, Doria, Floris, Fregolent, Iori, Lunesu, Pizzol, Rivolta, Saponara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus Sars-Cov2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è elevato a sessantotto anni.»

4.0.2

Faraone, Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono abrogate».

4.0.3

Castellone, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute».

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68";

c) nell'allegato E dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità", di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 e successivi riordini";

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità", di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE".

3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definiti, ovvero istituiti, il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.

4. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'articolo 34 dello stesso decreto, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.»

4.0.4

Castellone, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute.»

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68";

c) nell'allegato E dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 e successivi riordini";

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.".».

4.0.5

Castellone, Mantovani, Donno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Struttura tecnica di missione ex art. 1, comma 470, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero dell'Università e della ricerca e garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di assicurare il rapido raggiungimento degli obiettivi a essa sottesi, in conformità con quanto disposto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche e con particolare riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "sotto forma di 'struttura tecnica di missione' di livello dirigenziale generale, aggiuntiva rispetto alla dotazione di 6 uffici dirigenziali di livello generale di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Titolo IV, Capo XI-bis, art. 51-quater, come introdotto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e avente le seguenti competenze:

a) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la formazione superiore universitaria in ambito sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) istituzione, accreditamento e, per quanto di competenza statale, programmazione, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici e a quelle destinate alla formazione delle altre figure professionali sanitarie diverse dai medici;

c) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio del settore sanitario;

d) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*;

e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie.

2. La struttura tecnica di missione di cui al comma 1 è articolata al suo interno in 4 uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivi rispetto all'attuale dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca è, pertanto, incrementata, con oneri a carico dello stanziamento di cui al comma 471 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 45 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 4 di livello dirigenziale non generale;

- 25 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);
- 14 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1);
- 1 appartenente alla I area funzionale (fascia retributiva F1).

3. Il Ministero dell'Università e della ricerca è autorizzato ad assumere, anche in deroga agli eventuali limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al comma 2 mediante procedure concorsuali, anche in deroga all'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali eventualmente vigenti presso lo stesso Ministero dell'Università e della ricerca, o mediante conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero dell'Università e della ricerca è, altresì, autorizzato ad assumere, anche in deroga agli eventuali limiti assunzionali, il personale non dirigenziale di cui al comma 2 mediante procedure concorsuali per titoli e colloquio, anche in deroga all'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali eventualmente vigenti presso il Ministero dell'università e della ricerca.

4. In attuazione di quanto disposto al comma 1, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*", ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1. alle parole "coordinate da un segretario generale:" sono premesse le seguenti parole: "e una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale,";

2. dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario";

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "diverse da quelle del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f) del presente decreto; accreditamento dei corsi di studio";

2. al comma 1 lettera d), dopo le parole "e alle scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "a esclusione del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f) del presente decreto";

3. la lettera e) del comma 1 è soppressa;

4. il comma 2 è abrogato.

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Articolo 7-bis.

(Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario).

1. La Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

a) attuazione degli indirizzi e delle strategie relative alla formazione universitaria del settore sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento, modalità e procedure nazionali per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici;

c) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento e, per quanto di competenza statale, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari diversi dal medico;

d) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario;

- e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*;
- f) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle Professioni Sanitarie".

5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Università e della ricerca, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 19 febbraio 2021, recante "*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca*", pubblicato nella GU Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021, ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti.».

4.0.6

Papatheu, Mallegni, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)

1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati

o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

4.0.7

Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)

1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

Art. 5

5.1

[Calderoli, Pirovano, Riccardi, Grassi](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «numero massimo di 28 unità» con le seguenti: «numero massimo di 9 unità»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «numero massimo di 360 unità di cui 80» con le seguenti: «numero massimo di 120 unità di cui 30»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «e 280 con mansioni esecutive» con le seguenti: «e 90 con mansioni esecutive»;

d) al comma 6, sostituire le parole: «euro 990.731» con le seguenti: «euro 330.243».

5.3

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." sono soppresse.».

5.4

[Manca](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'entrata in funzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione, nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 38-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i sindaci rilasciano tali certificati entro 72 ore dalla relativa richiesta."»

5.5

[Vitali, Pagano](#)

Aggiungere in fine il seguente comma :

«7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sostituire le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." con le seguenti: "Nelle

more dell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'entrata in funzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 38-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, i sindaci rilasciano tali certificati entro 72 ore dalla relativa richiesta."»

5.6

Iannone, Malan, La Russa

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sostituire le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." con le seguenti: "Nelle more dell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'entrata in funzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, di cui al comma 343 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 38-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, i sindaci rilasciano tali certificati entro 72 ore dalla relativa richiesta."»

Art. 6

6.1

Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole da: «le linee generali» fino alle parole: «sono stabilite» con le seguenti: «la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale con le rispettive risposte e i criteri per la valutazione dei candidati sono stabiliti secondo parametri oggettivi, in modo da assicurare l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Ultimata la valutazione della prima prova orale di tutti i candidati in esame, le risposte ai quesiti di cui al periodo precedente, formulate in modo sintetico, sono rese pubbliche attraverso pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la cifra: «1.820.000» con la seguente: «1.850.000».

6.2

Grassi, Calderoli, Pirovano, Riccardi

Al comma 4, sostituire le parole da: «le linee generali» fino alle parole: «sono stabilite» con le seguenti: «la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e i criteri per la valutazione dei candidati sono stabiliti secondo parametri oggettivi, in modo da assicurare l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame».

Art. 7

7.1

Pirovano, Calderoli, Grassi, Riccardi

Al comma 1, sostituire le parole: «, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire» con le seguenti: «provenienti dall'Afghanistan in conseguenza della crisi politica in atto, al fine di consentire per i medesimi richiedenti».

Art. 8

8.1

Rojc

Al comma 2, sostituire le parole: «Al fine di» con le seguenti: «Per il ristoro delle spese già sostenute» e le parole: «autorizzata la spesa» con le seguenti: «concesso, alla medesima Università, un contributo straordinario».

8.2

Manca

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

Art. 9

9.100

Il Relatore

1. Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2-*ter*:

1) al comma 1, le parole "esclusivamente" e ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.";

3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-*bis*» e il secondo periodo è soppresso;

4) al comma 3, dopo le parole "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-*bis*. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione.";

b) All'articolo 2-*sexies*, comma 1, le parole ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

c) All'articolo 2-*sexies*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle Regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità."

d) l'articolo 2-*quinquiesdecies* è abrogato;

e) All'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "o regolamento" sono inserite le seguenti: "o previste da atti amministrativi generali";

2) al comma 2, le parole "ad espresse" sono sostituite dalla parola "a" e dopo le parole "di legge" sono inserite le seguenti "o di regolamento o previste da atti amministrativi generali,"

f) all'articolo 132, comma 5, le parole "secondo le modalità di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento di carattere generale";

g) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole «e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies*» sono soppresse;

h) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art. 144-*bis* (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-*ter* del codice penale, ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, decide ai sensi degli articoli 143 e 144.

2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale.

4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al periodo precedente conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per nove mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano sul proprio sito internet, un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.";

i) All'articolo 154, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*bis*. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sotto ordinate.

5-*ter*. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-*bis*:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari."

l) all'articolo 166:

1) al comma 1, primo periodo, le parole "2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

2) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis e 58 del presente codice, e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento.";

3) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione";

m) all'articolo 167, al comma 2 le parole "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies" sono soppresse;

n) All'articolo 170 le parole "essendovi tenuto, non osserva" sono sostituite dalle parole "non osservando", dopo le parole "legge 25 ottobre 2017, n. 163" sono aggiunte le parole ", arreca un concreto documento a uno o più soggetti interessati al trattamento" e dopo le parole "è punito" sono aggiunte le parole ", a querela della persona offesa,"

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

2) al comma 2, le parole "del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno";

b) all'articolo 45:

1) le parole "essendovi tenuto, non osserva" sono sostituite dalle seguenti "non osservando";

2) dopo le parole: "articolo 1, comma 2" sono inserite le seguenti: ", arreca un concreto documento a uno o più interessati";

3) dopo le parole "è punito": sono inserite le seguenti: ", a querela della persona offesa";

4. All'articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero della salute è autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e l'attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre Amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalità tali da garantire che l'interessato non sia direttamente identificabile.";

b) al comma 2, le parole "Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare";

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attività relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitandosi a costruire modelli analitici

prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.

5. Gli articoli 2-*ter*, comma 1, 2-*sexies*, comma 1, 58, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come modificati dalla presente disposizione, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge già in vigore dispongono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalità del trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato sono previsti da uno o più regolamenti.

6. In fase di prima attuazione, l'obbligo di indicazione o di pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 2003, introdotto dal comma 1, lettera h), è adempiuto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

7. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere.».

9.1

[Granato, Angrisani](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Angrisani, Granato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 9.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

«Art. 144-*bis* (*Revenge porn*). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-*ter* del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale.».

9.3

[Angrisani, Granato](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

9.4

[Angrisani, Granato](#)

Sopprimere il comma 1.

9.5

Riccardi, Grassi, Calderoli, Pirovano

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d), f), g) e il comma 2.

9.6

Perilli, Mantovani, Garruti, Santangelo, Toninelli, Donno

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b), c), d), f) e g).

9.7

Granato, Angrisani

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) d), f) e g).

9.8

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.9

Riccardi, Grassi, Calderoli, Pirovano

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) All'articolo 2-ter, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Con riferimento agli atti amministrativi di carattere generale, è titolare del potere di indirizzare e disciplinare il trattamento dei dati personali necessari a consentire alle diverse articolazioni dell'Amministrazione il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri.»

9.10

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 1, dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le seguenti: «o di atto amministrativo generale»;

2) al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La finalità del trattamento è espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento o di atto amministrativo generale ed è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico con necessario riferimento al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.».

9.11

Perilli, Mantovani, Garruti, Santangelo, Toninelli, Donno

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge, o , nei casi previsti dalla legge, di regolamento, o un atto amministrativo generale."»;

2) sopprimere i numeri 2) e 3).

9.12

[Perilli, Mantovani, Garruti, Santangelo, Toninelli, Donno](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge, o , nei casi previsti dalla legge, di regolamento, decreto ministeriale o circolare amministrativa."»;

2) sopprimere i numeri 2) e 3).

9.13

[Perilli, Mantovani, Garruti, Santangelo, Toninelli, Donno](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», primo periodo, premettere le seguenti parole: «Ad esclusione dei dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,».

9.14

[Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.» premettere le seguenti parole: «Fatta eccezione per la diffusione al pubblico,».

9.15

[Angrisani, Granato](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato,».

9.16

[Valente](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1-bis), primo periodo, dopo le parole «nonché da parte» inserire le seguenti: «di un gestore di servizio pubblico o da parte».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1-bis), secondo periodo dopo le parole «dalla società a controllo pubblico» inserire le seguenti: «, dal gestore di servizio pubblico».

9.17

[Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», primo periodo, dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «per le amministrazioni pubbliche con meno di mille dipendenti e».

9.18

[Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», primo periodo, dopo le parole: «con esclusione per le società pubbliche» inserire le seguenti: «con un bilancio annuo non superiore ai 30 milioni di euro».

9.19

[Valente](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis)», primo periodo, dopo le parole «libero mercato,» inserire le seguenti «, e comunque con un bilancio annuo superiore ai 30 milioni di euro,».

9.20

Angrisani, Granato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1-bis", primo periodo, sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: «è consentito, assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, e previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (Ue) 2016/679, e di pubblicità e trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,».

9.21

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: «è consentito, previa autorizzazione del Garante».

9.22

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: «è consentito, dopo comunicazione preliminare al Garante,».

9.23

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: «è consentito, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali,».

9.24

Perilli, Mantovani, Garruti, Santangelo, Toninelli, Donno

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», primo periodo, sopprimere la seguente parola: «sempre».

9.25

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo la parola: «consentito», inserire le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dei principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,».

9.26

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è effettuato attraverso l'utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

9.27

Valente

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis)», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal Regolamento (Ue) 2016/679».

9.28

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1-bis", sopprimere il secondo periodo.

9.29

[Granato, Angrisani](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le finalità del trattamento sono espressamente previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.».

9.30

[Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli, Donno](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», secondo periodo, alle parole: «La finalità del trattamento,» premettere le seguenti: «Ad esclusione dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona,».

9.31

[Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis.», secondo periodo, dopo le parole: «di regolamento» inserire le seguenti: «e ad esclusione di trattamenti che prevedano la diffusione di dati personali».

9.32

[Valente](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1-bis), secondo periodo, dopo le parole "di regolamento," inserire le seguenti "e ad esclusione di trattamenti che prevedano la diffusione di dati personali,".

9.33

[Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», secondo periodo sostituire le parole: «in coerenza» con le seguenti: «con necessario riferimento».

9.34

[Grimani](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016».

9.35

[Vono, Grimani](#)

Al comma 1, lettera a) capoverso «1-bis)», aggiungere in fine il seguente periodo: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse.».

9.36

[Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

9.37

[Riccardi, Grassi, Calderoli, Pirovano](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

9.38

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

9.39

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli, Donno

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «e il secondo periodo è soppresso» con le seguenti: «e il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Nel secondo caso, la comunicazione può essere iniziata solo se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati."».

9.40

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «e il secondo periodo è soppresso», con le seguenti: «e solo dopo autorizzazione del Garante.».

9.41

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «e il secondo periodo è soppresso», con le seguenti: «e comunque comunicata preliminarmente al Garante.».

9.42

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli, Donno

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

9.43

Riccardi, Grassi, Calderoli, Pirovano

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

9.44

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

9.45

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «e, in ogni caso, previa autorizzazione del Garante».

9.47

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «e, in ogni caso, in seguito a preliminare comunicazione resa al Garante.».

9.46

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli, Donno

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «è aggiunto in fine il seguente periodo: "La diffusione e la comunicazione di cui al periodo precedente può essere iniziata solo se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati."».

9.48

Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere le lettere c), d), f), g) e il comma 2.

9.49

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.50

Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2-*quinquiesdecies*, comma 1, sostituire le parole: "il Garante può" con le seguenti: "il titolare del trattamento è tenuto a chiedere preventiva autorizzazione al Garante, il quale può,".

Conseguentemente, sopprimere le lettere c), d), f), g) e il comma 2.

9.51

Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2-*quienquiesdecies*, comma 1, sostituire le parole: "il Garante può" con le seguenti: "il titolare del trattamento è tenuto ad informare il Garante, il quale può,".

Conseguentemente, sopprimere le lettere c), d), f), g) e il comma 2.

9.52

Verducci

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 110, comma 1, le parole: "ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento." sono sostituite dalle seguenti: "e sono resi pubblici la sintesi, gli estremi identificativi e la data di aggiornamento della valutazione d'impatto condotta ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento.".»

9.53

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

9.54

Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.55

Angrisani, Granato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 132, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato, nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimenti a carattere generale volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1."».

9.56

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: « c) all'articolo 132, al comma 5, le parole: "prescritti dal Garante secondo le modalità di cui all'articolo 2-quinquiesdecies" sono sostituite con le seguenti: ", che il Garante ha facoltà di prescrivere con provvedimenti di carattere generale"».

9.57

Riccardi, Calderoli, Pirovano, Grassi

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.144-bis», comma 1, sostituire le parole: «immagini o video» con le seguenti: «immagini, video o file audio».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «le immagini o i video» con le seguenti: «le immagini, i video o i files audio» e al comma 3 le parole: «immagini o video» con le seguenti: «immagini, video o file audio».

9.58

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli, Donno

Al comma 1, lettera e), capoverso «Articolo 144-bis», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Garante provvede alla conservazione delle immagini o video di cui al periodo precedente per il tempo necessario all'eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di cui all'articolo 612-ter del codice penale.».

9.59

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli, Donno

Al comma 1, lettera e), capoverso «Articolo 144-bis», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui l'articolo 612-ter del codice penale prevede la procedibilità d'ufficio, il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta ai sensi dell'articolo 167, comma 5.».

9.60

Valente

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 156, comma 2, la parola "centosettantadue" è sostituita con la seguente: "duecentosettanta"».

9.61

Mantovani, Garruti, Santangelo, Perilli, Toninelli, Donno

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»;

2) dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.62
Pagano

Dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.63
Margiotta

Dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.64
Bressa

Dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.65

Pagano

Dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

e-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.66

Margiotta

Dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

e-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.67

Bressa

Dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

e-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.68

[Granato, Angrisani](#)

Sopprimere il comma 3.

9.69

[Faraone, Grimani](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

9.71

[Ferrari, Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunquenon oltre il 31 dicembre 2023.

3-ter. La sospensione di cui al comma 3-bis non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 3-bis e che sono conformi alla normativa vigente.

3-quater. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 3-bis, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.»

9.70

[Riccardi, Calderoli, Pirovano, Grassi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) all'articolo 1, comma 5, le parole: "mediante operatore telefonico" sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole: "o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche" sono inserite le seguenti: "con o senza l'intervento di un operatore umano";

d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "attività di call center" sono inserite le seguenti: " per chiamate con o senza operatore".

9.0.1

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 2394

G/2394/13/1 (testo 2)

Romano, Matriciano, Pesco, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Mantovani, Ricciardi, Dell'Olio, Cas tellone, Lomuti, Pirro, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);

premessi che:

gli articoli 1 e 3 del provvedimento in esame inseriscono, rispettivamente, un articolo 9-*quinquies* ed un articolo 9-*septies* nel decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, disponendo, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori (ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari) operanti nel settore privato;

sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19;

considerato che:

la normativa, sulla base dei criteri di generalità e astrattezza, prevede l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in generale, non prevedendo alcuna deroga a tale obbligo sulla base delle specifiche caratteristiche che contraddistinguono l'esecuzione della prestazione lavorativa;

ci sono, in concreto, degli ambiti lavorativi in cui la prestazione è svolta esclusivamente in ambienti all'aperto, nei quali, ad oggi, non sussiste neanche l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione individuale; pertanto, appare sproporzionato l'obbligo di esibizione e possesso del green pass quando, al fine della minimizzazione del rischio di contagio, non si ritiene neanche necessario indossare la mascherina;

inoltre, in alcuni casi la prestazione lavorativa è svolta in modo individuale, senza che la stessa presupponga o necessiti di contatti con altri lavoratori; pertanto, anche in questi casi, l'obbligo del possesso ed esibizione del green pass appare irragionevole rispetto alle finalità sottese alla sua introduzione;

impegna il Governo:

ad effettuare una ricognizione delle categorie lavorative le cui prestazioni siano svolte esclusivamente all'aperto o in forma individuale e per le quali, sulla base delle loro specifiche

caratteristiche, è possibile esentare il lavoratore dal possesso ed esibizione del certificato verde Covid 19 ai fini dell'accesso al luogo di lavoro.

G/2394/15/1 (già 8.0.1 e 8.0.2)

Catalfo, Mantovani, Pesco, Ricciardi, Romano, Toninelli, Dell'Olio, Pirro, Matrisciano, Castellon e, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Perilli, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);

premessi che:

gli articoli 1 e 3 del provvedimento in esame inseriscono, rispettivamente, un articolo 9-*quinquies* ed un articolo 9-*septies* nel decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, disponendo, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori (ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari) operanti nel settore privato;

sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19;

considerato che:

alcune categorie di lavoratori, sia nel settore pubblico che privato, svolgono le prestazioni lavorative in modalità di telelavoro o in modalità agile;

queste due modalità presuppongono lo svolgimento della prestazione sia al di fuori dei luoghi di lavoro sia nei locali adibiti a luogo di lavoro da parte del datore, secondo gli accordi stipulati;

in linea con quanto previsto dal decreto, occorre specificare che l'esibizione e il possesso della certificazione verde Covid 19 sia necessaria unicamente nei casi in cui è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro

impegna il Governo

a meglio specificare, attraverso le *Frequently Asked Questions*, disponibili sul sito del governo, che non vi è l'obbligo di esibire la certificazione verde Covid 19, di cui all'articolo 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, per i dipendenti privati e pubblici che svolgono attività lavorativa in modalità di telelavoro o in modalità agile quando la prestazione è svolta al di fuori dai luoghi di lavoro.

COORD. 1

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 9-*quinquies*, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Commissione nazionale per la società e la borsa» con le seguenti: «Commissione nazionale per le società e la borsa»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «verifica sul rispetto» con le seguenti: «verifica del rispetto»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «tali controlli» con le seguenti: «i controlli»;

d) al comma 7, sostituire le parole: «commi 1 e 2,» con le seguenti: «commi 1 e 2»;

e) al comma 13, sostituire le parole: «al comma 1,» con le seguenti: «al comma 1».

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 9-*sexies*, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire la parola: «militari,» con le seguenti: «militari nonché»;
- b) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del presente articolo»;
- c) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 6,» con le seguenti: «commi 1 e 6» e le parole: «commi 2 e 3,» con le seguenti: «commi 2 e 3»;
- d) al comma 5:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «I responsabili» con le seguenti: «Il responsabile» e le parole: «sono tenuti» con le seguenti: «è tenuto»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «comma 5,» con le seguenti: «comma 5».

All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «verifica sul rispetto» con le seguenti: «verifica del rispetto»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «al comma 1, definiscono» con le seguenti: «al comma 1 definiscono» e le parole: «tali controlli» con le seguenti: «i controlli»;

c) al comma 8, sostituire le parole: «commi 1 e 2,» con le seguenti: «commi 1 e 2».

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «prezzo calmierato,» con le seguenti: «prezzo calmierato»;

b) al comma 2, capoverso 9-quater, sostituire le parole: «di contenimento» con le seguenti: «occorrenti per il contenimento»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto».

All'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso c-bis), dopo la parola: «guarigione» inserire le seguenti: «da COVID-19»;

b) alla lettera d), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «alla lettera c-bis)» con le seguenti: «al comma 2, lettera c-bis)».

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «a Sport e Salute» con le seguenti: «alla società Sport e Salute» e sostituire le parole: «emergenza COVID-19» con le seguenti: «emergenza da COVID-19,».

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro» con le seguenti: «, pari a 3 milioni di euro»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19».

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «Comitato tecnico scientifico» con le seguenti: «Comitato tecnico-scientifico».

COORD. 2

IL RELATORE

Sostituire gli emendamenti identici 3.29 (testo 2), 3.33 (testo 2) e 3.0.4 (testo 2) con il seguente:

«Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

All'emendamento 4.0.1 (testo 2), capoverso «Articolo 4-bis», comma 2, sostituire le parole: «risorse, strumentali e finanziarie» con le seguenti: «risorse umane, strumentali e finanziarie».

Sostituire l'emendamento 8.0.3 con il seguente:

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti)

1. Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche.».

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
295ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, 9 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della Commissione giustizia.

Avverte che il Governo ha trasmesso l'emendamento 3.0.1000 e che è stato fissato per le ore 10 di domani, 11 novembre, il termine per presentare eventuali subemendamenti.

Comunica infine che sono stati valutati improponibili o inammissibili gli emendamenti 1.9, 1.17, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 3.1, 3.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

Ricorda che, come di consueto, l'estraneità di materia è stata valutata sulla base dell'oggetto e della finalità del decreto-legge. Sono inoltre inammissibili le proposte che modificano il decreto-legge n. 127, in corso di conversione, nonché quelle che contengono norme già introdotte dalla Commissione in quella sede.

Assicura che trasmetterà l'elenco al Presidente del Senato per una valutazione congiunta in vista della discussione in Assemblea.

Il senatore **TONINELLI (M5S)** chiede chiarimenti al relatore sul contenuto e le motivazioni della presentazione dell'emendamento 9.100, interamente sostitutivo dell'articolo 9. Probabilmente ci sarà stata una interlocuzione con il Governo, tuttavia sarebbe stato opportuno un confronto politico anche all'interno della maggioranza.

Il relatore **AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az)** ricorda che il Governo aveva tentato di far confluire l'articolo 9 del provvedimento nel decreto-legge n. 127, in fase più avanzata di conversione in legge, e che poi vi aveva rinunciato per agevolare l'iter di quel decreto.

Assicura che l'emendamento 9.100 rappresenta la sintesi tra le sollecitazioni del Garante della *privacy*, le esigenze del Governo di semplificare la materia della tutela dei dati personali per fini pubblici, al fine di accelerare i meccanismi amministrativi anche in funzione del PNRR, e alcune segnalazioni pervenute dai Gruppi attraverso gli emendamenti. Precisa di aver ritenuto preferibile presentare un emendamento interamente sostitutivo, piuttosto che procedere a una serie eccessiva di modifiche puntuali, con il rischio di distorcere il significato complessivo della norma, anche in considerazione della possibilità di subemendare il testo per apportare ulteriori miglioramenti. A tal fine, propone di ampliare il termine per la presentazione di subemendamenti, se il Presidente e la Commissione lo ritengano opportuno. Quanto al provvedimento, ricorda che vi è l'impegno di tutti i Gruppi ad inserire le modifiche sull'ampliamento della capienza dei veicoli turistici, che non è stato possibile approvare in sede di esame del disegno di legge n. 2394. Ritiene inoltre necessario un approfondimento sull'articolo 3, in quanto la previsione della facoltà per il datore di lavoro di chiedere al lavoratore di comunicare il possesso del *green pass* per esigenze organizzative potrebbe

entrare in conflitto con la norma approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 127, secondo cui tale possibilità è lasciata alla libera determinazione del dipendente.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*) accoglie con favore la proposta di rinviare il termine per la presentazione dei subemendamenti. Concorda anche sull'ampliamento della capienza dei bus turistici, avendo peraltro presentato un emendamento in tal senso.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) rileva, preliminarmente, che il provvedimento è estremamente disomogeneo, nonostante la prescrizione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nonché i reiterati moniti del Presidente della Repubblica e le sentenze della Corte costituzionale su questo punto.

Esprime riserve sulle pronunce di inammissibilità, per quanto inappellabili, degli emendamenti all'articolo 5 riguardanti la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum, in quanto - a suo avviso - non estranei all'oggetto della norma.

Con riferimento all'articolo 9, critica la scelta del Governo di modificare in modo così incisivo la normativa in materia di tutela dei dati personali attraverso un atto di straordinaria urgenza. Peraltro, la norma è già stata riscritta dal relatore e sarà ulteriormente emendata: a suo avviso, questa procedura rischia di ingenerare confusione e impedire l'obiettivo della semplificazione normativa.

La senatrice **RICCARDI** (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il Gruppo della Lega ha presentato emendamenti sia per l'ampliamento della capienza dei pullman commerciali sia sulle modifiche al codice della privacy. A tale proposito, ritiene che sarebbe stato preferibile intervenire con un provvedimento specifico, che avrebbe assicurato un intervento più organico e meditato. Considerata la riscrittura dell'articolo 9 con l'emendamento 9.100 del relatore, si riserva di presentare proposte di modifica.

La senatrice **MANTOVANI** (*M5S*) ritiene necessari alcuni chiarimenti sul contenuto dell'emendamento 9.100.

In primo luogo, chiede quale obiettivo si intenda raggiungere con la nuova disposizione, inserita alla lettera c) del comma 1 del nuovo articolo 9, relativa ai dati sanitari. In secondo luogo, con riferimento al nuovo articolo 144-*bis* del codice della privacy, sulla fattispecie del *revenge porn*, domanda se vi sia una previsione specifica per il comportamento dei gestori delle piattaforme digitali.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) precisa che la nuova formulazione delle modifiche all'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) assicura maggiori garanzie con l'ampliamento della base giuridica per trattare dati personali nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico, comprendendo anche gli atti amministrativi di portata generale, in modo da limitare la discrezionalità delle amministrazioni. Ricorda che tale modifica è stata proposta dal Garante per la privacy, nel corso della sua audizione, anche al fine di allineare la normativa italiana al Regolamento europeo.

Per quanto riguarda la diffusione e la comunicazione di dati personali per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, è previsto che ne venga data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione, per consentire che intervenga con propri provvedimenti.

È poi stata inserita una norma specifica sui dati personali relativi alla salute, in ragione della loro particolare rilevanza e infatti in questo caso è previsto il parere preventivo del Garante, proprio al fine di accrescere la tutela di queste informazioni sensibili.

Per quanto riguarda il *revenge porn*, prendendo spunto dall'audizione del procuratore Prestipino, è stato inserito un riferimento anche alle registrazioni audio, oltre alle immagini e video di cui è vietata diffusione. Inoltre, è stato previsto un onere aggiuntivo per i gestori delle piattaforme digitali, che dovranno conservare copia del materiale oggetto della segnalazione, a fini probatori, per l'eventuale esercizio dell'azione penale, che ovviamente

richiede tempi più lunghi, rispetto all'intervento del Garante che per sua natura deve essere tempestivo e immediato.

Il senatore **PERILLI** (M5S), pur comprendendo i motivi che hanno indotto il relatore a presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 9, ritiene che sul piano politico sarebbe stato preferibile un confronto preventivo, prima di apportare un intervento così incisivo sul testo.

Esprime soddisfazione per l'ampliamento della base giuridica per il trattamento dei dati personali, in sintonia con il GDPR, anche se ritiene opportuno valutare se tale ampliamento debba riguardare anche gli organismi per la sicurezza nazionale e la difesa.

Non condivide invece la modifica sul trattamento dei dati ad alto rischio, sui quali finora il Garante poteva esprimere un parere preventivo. È vero che può comunque emanare delle prescrizioni, ma queste non impediscono l'attività lesiva. Su questo aspetto, ritiene necessaria una riflessione.

Con riferimento alla norma sul *revenge porn*, osserva che l'esclusivo riferimento alle piattaforme digitali per la diffusione di contenuti sessualmente espliciti rischia di precludere l'intervento per impedire la circolazione di dati in forme diverse.

Il relatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az), quanto alla protezione dei dati ad alto rischio, osserva che, nonostante l'abrogazione dell'articolo 2-*quinqüesdecies*, resta la possibilità di interventi *ex post* del Garante, quindi solo sugli eventuali effetti dannosi: ciò presuppone un aumento degli interventi e quindi la necessità di un potenziamento della struttura dell'Autorità. Peraltro, da un confronto con il Garante, è emerso che la norma di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies* è raramente applicata, per cui non desta preoccupazione la sua abrogazione.

In tema di *revenge porn*, condivide le considerazioni sulla opportunità di non restringere il campo alle sole piattaforme digitali. Invita quindi i Gruppi a presentare proposte di modifica che contemplino anche strumenti di diffusione analogica dei contenuti sessualmente espliciti.

La senatrice **MANTOVANI** (M5S), in merito all'articolo 2-*sexies*, chiede un chiarimento sulla finalità della interconnessione delle banche dati detenute dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e dalle Regioni, se i dati devono essere privi di elementi identificativi diretti. A suo avviso, se si intende che il dato debba essere anonimizzato, sarebbe meglio scegliere una diversa formulazione.

Inoltre, bisognerebbe precisare chi sono i titolari del trattamento dei dati provenienti da altre banche dati.

Il relatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) precisa che, in base al testo, i soggetti non devono essere identificati, quindi si può utilizzare l'espressione "dati anonimizzati", se si ritiene più corretto. La finalità è la gestione di dati aggregati per la pianificazione a lungo termine delle attività da svolgere per malattie croniche, in relazione alla missione del PNRR che prevede il potenziamento della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale.

Il **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore **GRASSI** (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.1, con il quale si propone di rendere quanto più possibile trasparente e omogenea la valutazione dei candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. A tal fine, si propone che, insieme alla formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale, le commissioni indichino anche le rispettive risposte, che poi devono essere pubblicate sul sito internet del Ministero della giustizia, in modo da consentire il controllo degli esiti della prova. Auspica l'approvazione dell'emendamento e l'introduzione di criteri analoghi per tutti i concorsi della pubblica amministrazione.

Il senatore **TONINELLI** (M5S) chiede al Presidente di rivalutare l'inammissibilità dell'emendamento 2.0.10, con il quale si intende consentire la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni con la presentazione di certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Si dichiara disponibile anche a riformulare il testo.

Il **PRESIDENTE** prende atto della richiesta del senatore Toninelli e assicura che effettuerà un approfondimento.

Come richiesto dal relatore, propone di rinviare il termine per la presentazione di subemendamenti a domani pomeriggio.

Il senatore **PERILLI** (M5S) ritiene preferibile rinviarlo a venerdì.

Il **PRESIDENTE** propone quindi di rinviare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore e del Governo alle ore 10 di venerdì 12 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2409

Art. 3

3.0.1000
IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Risorse da destinare agli interventi connessi con l'emergenza sanitaria)

1. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni di euro, sino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui al suddetto articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»